



ATTO DD 76/A1701B/2026

DEL 29/01/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1700A - AGRICOLTURA E CIBO
A1701B - Produzioni agrarie e zootecniche**

OGGETTO: DGR n. 3-1354/2025/XII del 14/07/2025. Approvazione delle istruzioni operative per la presentazione delle domande di aiuto e disposizioni di carattere generale, relative al 2025, per il risarcimento dei danni causati dalle predazioni da grandi carnivori al patrimonio zootecnico piemontese. Apertura bando n. 2/2025.

Vista la DGR n. 3-1354/2025/XII del 14/07/2025 con la quale sono state approvate le disposizioni, per il 2025, per il risarcimento dei danni causati dalle predazioni da grandi carnivori al patrimonio zootecnico piemontese, dando mandato alla Direzione Agricoltura e Cibo - Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche - di assumere gli adempimenti necessari all'attuazione delle disposizioni della deliberazione.

Visti i criteri determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge del 7 agosto 1990, n. 241, con DGR n. 3-1354/2025/XII del 14/07/2025 "Regolamento (UE) n. 2472/2022, articolo 29 "Aiuti intesi a ovviare ai danni arrecati da animali protetti". Disposizioni, per il 2025, per il risarcimento dei danni causati dalle predazioni da grandi carnivori al patrimonio zootecnico piemontese. Spesa regionale di 537.391,37 euro".

Visto che i contributi previsti dal presente provvedimento sono erogati con riferimento al Regolamento (UE) n. 2472/2022 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che tale aiuto è stato comunicato alla Commissione europea, la quale ha registrato la notifica elettronica con il codice SANI SA.119807 del 16/07/2025.

Dato atto che la Direzione Agricoltura e Cibo ha provveduto alla registrazione del regime di aiuto "Risarcimento dei danni causati dalle predazioni da grandi carnivori al patrimonio zootecnico piemontese" sul registro SIAN aiuti di Stato, rilasciando il seguente SIAN CAR: 1018885.

Dato atto che con la DGR n. 3-1354/2025/XII del 14/07/2025, la Giunta regionale ha destinato per il 2025, per il risarcimento dei danni causati dalle predazioni da grandi carnivori al patrimonio zootecnico piemontese, un importo di euro 537.391,37.

Considerato che con la D.D. n. 597 del 18/07/2025 sono stati impegnati e liquidati ad ARPEA, per l'attuazione del programma in oggetto, fondi regionali per un importo complessivo di 450.000,00 euro.

Dato atto che con la DGR n. 3-1354/2025/XII del 14/07/2025, la Giunta regionale ha destinato inoltre per il 2025, per il risarcimento dei danni causati dalle predazioni da grandi carnivori al patrimonio zootecnico

piemontese, un importo di euro 87.391,37 quale parte del minor utilizzo di risorse accertate con la DD n. 981 del 11/12/2024 (Impegno 2023/332).

Ritenuto di attivare un secondo bando per l'anno 2025 relativo alle disposizioni per il risarcimento dei danni causati dalle predazioni da grandi carnivori al patrimonio zootecnico piemontese, di cui alla DGR n. 3-1354/2025/XII del 14/07/2025, per un contributo regionale massimo concedibile di euro 537.391,37, al netto delle spese sostenute per il bando n. 1/2025, pari a euro 46.550,60.

Richiamato che:

- la legge regionale n. 16 del 21 giugno 2002 istituisce in Piemonte l'Organismo pagatore regionale per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari; l'articolo 5 della legge regionale 16/2002 dispone che all'Organismo pagatore regionale possa essere affidata, da parte della Regione Piemonte, anche l'esecuzione di pagamenti relativi a leggi regionali, nelle materie non conferite agli enti delegati dalla L.R. n. 17/1999;

- in base a quanto stabilito dall'art. 12 della legge regionale 35/2006, la funzione di Organismo pagatore regionale è svolta dall'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA).

Dato atto:

- della convenzione stipulata con ARPEA il 3 agosto 2021 (rep. n. 331 del 31 agosto 2021) per l'affidamento all'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) dell'incarico di esecuzione dei pagamenti relativi all'erogazione di aiuti e contributi ai sensi dell'art. 5, comma 2 e 3, della L.R. 16/2002 (schema di convenzione approvato con D.D. n. 657/A1700 del 31 luglio 2021);

- che con la determinazione dirigenziale n. 1213 del 12 dicembre 2025 si è provveduto all'individuazione dei procedimenti amministrativi interessati all'attuazione della convenzione succitata e che, a seguito di comunicazione a riguardo, ARPEA ha dato riscontro per accettazione il 22 dicembre 2025 (protocollo n. 29332 del 22 dicembre 2025);

- che presso ARPEA è stato istituito il “Fondo Cosman e zootecnia” al quale afferiscono i fondi necessari per l'erogazione dei contributi relativi “Intervento ZOOCT04” - L.R. 70/96 “Piano di difesa del bestiame dalle predazioni da canidi”.

Considerata la necessità di approvare le istruzioni operative relative al secondo bando per l'anno 2025 (di cui agli Allegati 1 e 2, parte integrante e sostanziale del presente atto) per il risarcimento dei danni causati dalle predazioni da grandi carnivori al patrimonio zootecnico piemontese, in favore degli allevatori di ovini, caprini, bovini, equini o altre specie di interesse zootecnico, come previsto dalla DGR n. 3-1354/2025/XII del 14/07/2025.

Visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”.

Ritenuto che, ai fini dell'efficacia del presente provvedimento, lo stesso sia soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.lgs. 33/2013, sul sito della Regione Piemonte, nella sezione “Criteri e modalità” di “Amministrazione trasparente”.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visti gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 23 del 28/07/08 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale";
- visto il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- vista la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione" e considerato l'art. 6 della medesima norma riguardante i criteri per l'adozione dei provvedimenti a favore di soggetti esterni;
- attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- vista la DGR n. 11-739 del 31 gennaio 2025 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025- 2027";
- a D.G.R. n. 20-6877 del 15 maggio 2023 il cui oggetto è "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 4 febbraio 2022, n. 15-4621";

DETERMINA

- di attivare il secondo bando (Bando n. 2/2025) per l'anno 2025 in base a quanto previsto dalla DGR n. 3-1354/2025/XII del 14/07/2025 “Regolamento (UE) n. 2472/2022, articolo 29 “Aiuti intesi a ovviare ai danni arrecati da animali protetti”. Disposizioni, per il 2025, per il risarcimento dei danni causati dalle predazioni da grandi carnivori al patrimonio zootecnico piemontese;
- di approvare gli Allegati 1 e 2, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, contenenti, rispettivamente, le “Istruzioni operative” per la presentazione delle domande di aiuto e le “Disposizioni di carattere generale per il riconoscimento del danno diretto”, compresa la tabella di riferimento per il calcolo degli indennizzi;
- di stabilire che, per l'attuazione del suddetto bando, viene previsto un contributo regionale fino ad un massimo di 537.391,37 euro, al netto delle spese sostenute per il bando n. 1/2025, pari a euro 46.550,60;
- di precisare che i contributi previsti dal presente provvedimento sono erogati con riferimento al Regolamento (UE) n. 2472/2022 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.

Ritenuto che, ai fini dell'efficacia del presente provvedimento, lo stesso sia soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d. lgs. 33/2013, sul sito della Regione Piemonte, nella sezione “Criteri e modalità” di “Amministrazione trasparente”.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art.

61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. 22/2010 "Istituzione del Bollettino ufficiale telematico della Regione Piemonte" e nella sezione Bandi piemonte del sito ufficiale della Regione:
<http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/>

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

IL DIRIGENTE (A1701B - Produzioni agrarie e zootecniche)
Firmato digitalmente da Gianfranco Latino

ISTRUZIONI OPERATIVE

1) Beneficiari: hanno diritto agli aiuti gli allevatori di ovini, caprini, bovini, equini o altre specie di interesse zootecnico sul territorio della Regione Piemonte, in qualità di Piccole e Medie imprese e Micro imprese (di cui agli articoli 1 e 2 dell'Allegato 1 del Reg. UE 2022/2472 del 14/12/2022 - ABER), iscritti all'Anagrafe Agricola regionale che hanno subito predazioni nel periodo dal 01/07/2025 al 31/12/2025.

2) Allevatore: detentore dei capi al momento dell'evento predatorio riferiti ad un codice di identificazione dell'azienda di allevamento, rilasciato dal servizio veterinario dell'ASL competente per territorio; in caso di predazione in alpeggio, per allevatore si intende il detentore in alpe (colui che mette in atto almeno un sistema di difesa di cui alla DGR n. 3-1354/2025/XII del 14/07/2025).

3) Le domande di aiuto dovranno essere inserite su apposita procedura SIAP, raggiungibile nella sezione "Danni da avversità atmosferiche e altri aiuti di stato (NEMBO)" alla pagina <https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/danni-avversita-atmosferiche-altri-aiuti-stato-nembo>, entro il **27 febbraio 2026**, per:

- l'indennizzo dei capi predati nel periodo **dal 01/07/2025 al 31/12/2025**;
- l'indennizzo dei danni indiretti agli animali feriti e per le perdite di produzione **dal 01/07/2025 al 31/12/2025**.

4) Il beneficiario non può aver richiesto e non potrà richiedere successivamente altre agevolazioni pubbliche (secondo altre normative regionali, nazionali, comunitarie o comunque di natura pubblica) per le stesse voci oggetto della domanda di cui al presente bando.

Gli indennizzi del presente bando non sono cumulabili con altri risarcimenti, anche di natura assicurativa, cui l'interessato abbia diritto per il medesimo evento dannoso.

5) Nel caso in cui l'ammontare richiesto alla chiusura del bando superi il valore della disponibilità finanziaria per il 2025, per l'attuazione del programma in oggetto, gli aiuti verranno corrisposti seguendo l'ordine cronologico di ricevimento delle rispettive domande fino ad esaurimento risorse.

6) **Ai fini del presente bando, l'indennizzo sarà riconosciuto esclusivamente nel caso in cui i dati del verbale di accertamento della predazione siano stati registrati sulla piattaforma regionale ARVET (www.arvet.reteunitaria.piemonte.it).**

7) Gli allevatori, per poter accedere all'aiuto, dovranno presentare idonea certificazione del Veterinario ASL (o da soggetti con queste convenzionati), che dovrà riportare le matricole dei capi morti/dispersi/feriti a seguito dell'evento predatorio. Qualora il Veterinario ASL non possa procedere al sopralluogo nei tempi previsti, sarà possibile presentare, ai fini della ricevibilità, documentazione attestante l'invio all'ASL, competente per territorio, della richiesta di sopralluogo per avvenuta predazione (in fase di presentazione della domanda, allegare mail/PEC o altra documentazione attestante la richiesta di sopralluogo effettuata all'ASL).

8) Nel caso delle sole specie zootecniche per le quali sono state istituite banche dati nazionali individuali, è riconosciuto il risarcimento anche per i capi dispersi a seguito di evento predatorio, nel solo caso in cui nel verbale sia presente almeno un capo morto a seguito di evento predatorio; il verbale (e la banca dati ARVET) dovrà riportare il numero di capi dispersi e la loro matricola di iscrizione nella banca dati nazionale. Se al momento del sopralluogo, non è possibile l'identificazione simultanea delle matricole dei dispersi, queste ultime dovranno essere comunicate entro 30 giorni lavorativi all'ASL, ai fini dell'aggiornamento del verbale.

9) Indicazioni per la compilazione della domanda:

- in "Allegati" è obbligatorio inserire il verbale di predazione dell'ASL o di soggetti con queste convenzionati (oppure la documentazione attestante l'invio all'ASL della richiesta di sopralluogo);
- nel caso in cui venga chiesto il risarcimento di un capo iscritto al libro genealogico, è

obbligatorio l'inserimento in "Allegati" del certificato di iscrizione al libro genealogico di appartenenza;

- nel caso in cui venga chiesto il risarcimento per le spese veterinarie e farmaceutiche sostenute per gli animali oggetto dell'attacco predatorio, è obbligatorio l'inserimento in "Allegati" delle fatture probatorie;
- nel caso in cui la presenza di cani da guardiana siano l'unico sistema di difesa adottato, in "Allegati" è obbligatorio inserire il Modello 7 di monticazione o una dichiarazione contenente le matricole dei cani presenti durante l'evento predatorio e il titolo al possesso dei cani (nel caso in cui la proprietà degli stessi sia differente dal beneficiario);
- per i capi ad indennizzo, la compilazione del campo "Matricola" è obbligatoria e per ogni intervento dovrà essere inserita una sola matricola di identificazione (**digitando solo la parte numerica, escludendo il prefisso letterale nella compilazione**);
- **tutte le matricole dovranno riportare 12 caratteri numerici.**

Nel caso di matricole aventi la parte numerica inferiore a 12 cifre (es. matricole estere), la colonna dovrà essere valorizzata aggiungendo, una o più volte, il numero 0 (zero) al fondo della matricola, al fine di pareggiarla a 12.

Per matricole aventi un numero di cifre maggiori a 12, bisognerà inserire la matricola togliendo le prime cifre numeriche in eccesso, a partire dall'inizio della sequenza.

Nel caso di capi giovani predati privi di matricola, la colonna dovrà essere valorizzata con '**000000000000**';

- **pena l'impossibilità di presentare la domanda di sostegno, la specie, la categoria animale, l'eventuale stato di gravidanza, lo stato di capo morto/disperso, l'età e il sesso del capo per cui si chiede l'indennizzo e il beneficiario/detentore devono coincidere con quanto riportato nell'anagrafe veterinaria regionale ARVET.**

10) Gli allevatori, per poter accedere all'aiuto, devono obbligatoriamente aver messo in atto almeno un sistema di difesa di cui agli artt. 7 e 8 dell'Allegato A alla DGR n. 3-1354/2025/XII del 14/07/2025, come richiesto dal punto 1.2.1.5 degli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01). Si precisa che per intervalli orari "Notte/Giorno", di cui allo schema art. 8 dell'Allegato A alla DGR n. 3-1354/2025/XII del 14/07/2025, si considerano notturni gli eventi predatori avvenuti nella fascia oraria compresa tra le ore 20:00 e le ore 6:59 del giorno successivo.

11) Per tutte le specie l'indennizzo dei danni diretti è pari al 100% del valore commerciale del capo morto o disperso a causa di predazione, facendo riferimento alla tabella, di cui all'Allegato 2 del presente atto.

12) L'indennizzo, di cui al punto precedente, è aumentato del 15% qualora la categoria animale selezionata in domanda sia riferita ad un animale gravido e tale circostanza sia stata riportata sulla banca dati ARVET.

13) Secondo quanto previsto dall'art. 4.2 dell'Allegato A alla DGR n. 3-1354/2025/XII del 14/07/2025 "Disposizioni di carattere generale per il riconoscimento del danno indiretto", è riconosciuto l'indennizzo dei danni indiretti agli animali feriti e per le perdite di produzione conseguenti ad un evento predatorio.

14) Le spese sostenute dal detentore dell'animale ferito (documentazione valida ai fini fiscali) devono essere direttamente connesse con l'evento predatorio:

- le spese veterinarie potranno essere riconosciute se documentate dalla fattura quietanzata del veterinario e se, nella fattura, è affermato che la prestazione è a carico del/degli animali oggetto dell'attacco attestato nel verbale di predazione (deve essere riportato il riferimento al numero di verbale e/o le matricole dei capi feriti);
- le spese di cui sopra saranno riconosciute se il relativo documento fiscale è stato emesso entro 30 giorni dall'evento predatorio che ha causato il ferimento.

15) I danni causati dalle predazioni da grandi carnivori, ancorché registrati sulla piattaforma regionale ARVET, non verranno risarciti nei seguenti casi:

- qualora su ARVET la predazione da grande carnivoro risulti dubbia, esclusa o inverificabile;

- danni ai capi di bestiame che al momento dell'attacco del predatore non risultino registrati all'anagrafe nazionale del bestiame (BDN) per le specie per cui essa è prevista, a meno che non si tratti di esemplari giovani (non ancora ricadenti nell'obbligo di marcatura e iscrizione all'anagrafe del bestiame);
- danni subiti a seguito della mancata messa in opera di adeguati sistemi di prevenzione di cui agli artt. 7 e 8 dell'Allegato A alla DGR n. 3-1354/2025/XII del 14/07/2025;
- uccisioni riconducibili a cause diverse dalla predazione da animale protetto;
- danni subiti da aziende non in regola con le norme di Polizia Veterinaria e per questo sanzionate nel periodo dal 01/07/2025 al 31/12/2025;
- per singolo verbale, oltre alle eventuali richieste di indennizzo forfetario e/o delle spese veterinarie e farmaceutiche e/o di capi dispersi non vi sia almeno una richiesta di indennizzo per animale morto a causa di evento predatorio;
- capi dispersi privi di matricola, perché non identificati;
- richiesta di indennizzo del valore commerciale per i capi feriti a seguito di evento predatorio;
- danni a capi per i quali l'allevatore abbia sottoscritto apposita polizza assicurativa a copertura dei danni da predazione;
- la data di predazione non rientra nel periodo previsto dal presente bando.

16) Nel caso di predazioni da orso, l'apicoltore potrà richiedere un indennizzo per i danni diretti subiti alle seguenti condizioni:

- apriero censito nella banca dati nazionale;
- presenza di almeno un sistema di difesa elettrificato di cui all'art. 7 dell'Allegato A alla DGR n. 3-1354/2025/XII del 14/07/2025, come richiesto dal punto 1.2.1.5 degli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01);
- avvenuta predazione certificata dall'ASL o da altra Autorità designata (non registrata sulla piattaforma ARVET in deroga del punto 6 del presente allegato) sul quale deve essere riportata la presenza di un sistema di difesa ed il numero di arnie (suddivise in arnie per famiglia o per nucleo) danneggiate e non più utilizzabili;
- allevatori che non si sono avvalsi di coperture assicurative per questa tipologia di danno per il periodo dal 01/07/2025 al 31/12/2025.

17) I cani da guardiania utilizzati per la difesa del bestiame (minimo 2) devono essere iscritti all'anagrafe canina ed essere afferenti alle razze: Cane da pastore Maremmano-Abruzzese, Cane da montagna dei Pirenei.

18) Le domande pervenute saranno sottoposte ad istruttoria per la ricevibilità e l'ammissibilità dal Settore A1701B "Produzioni agrarie e zootecniche"; lo stesso Settore A1701B "Produzioni agrarie e zootecniche" approverà l'elenco dei beneficiari con gli importi ammissibili.

19) L'istruttoria delle domande di aiuto è affidata al Settore A1710D "Attuazione programmi relativi alle produzioni animali e gestione comunicazione del Piano Strategico della PAC" che potrà effettuare in qualsiasi momento un controllo *in situ*, per verificare la presenza delle misure di difesa indicate nel verbale di predazione redatto dal veterinario dell'ASL competente per territorio o da soggetti con queste convenzionati. I controlli *in situ* dovranno comunque riguardare almeno il 5% delle domande di aiuto. Al termine della fase istruttoria, il Settore A1710D produrrà l'elenco di liquidazione e approverà il provvedimento di concessione al fine della liquidazione, secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 20-6877 del 15 maggio 2023.

20) Per i titolari delle domande ammissibili e finanziabili, la comunicazione dell'esito positivo di ammissibilità costituisce avvio del procedimento della seconda fase istruttoria.

21) Per tutto quanto non specificato nel presente allegato, si fa riferimento alla DGR n. 3-1354/2025/XII del 14/07/2025.

ALLEGATO 2

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEL DANNO DIRETTO

Per tutte le specie: l'attribuzione del valore economico di un capo sulla base delle tabelle di riferimento, viene fatta sulla base dei dati comunicati dall'allevatore (o dal suo rappresentante) al verbalizzante in sede di accertamento, e dalla documentazione presentata anche successivamente, a corredo dell'istanza di indennizzo.

E' onere dell'allevatore comunicare correttamente al verbalizzante e, in seguito, allegare alla domanda di indennizzo la documentazione relativa all'iscrizione al Libro Genealogico (LG).

In assenza delle suddette informazioni nel verbale di accertamento e della relativa documentazione allegata all'istanza, al capo verrà attribuito il valore tabellare minimo riconoscibile per la categoria di appartenenza.

BOVINI:

- l'animale deve essere in regola per quanto concerne gli obblighi di iscrizione alla specifica anagrafe zootecnica (marca auricolare e passaporto/certificato di iscrizione in Banca Dati Nazionale BDN). Sono esclusi i vitelli non ancora ricadenti nell'obbligo di marcatura e iscrizione all'anagrafe del bestiame;
- per il riconoscimento della valutazione prevista per i capi iscritti al LG, deve essere prodotta a cura dell'interessato la certificazione relativa rilasciata dall'Ente Selezionatore di appartenenza;
- per il riconoscimento della valutazione prevista per i capi di razza non iscritti al LG, la razza deve risultare dal passaporto/certificato di iscrizione alla BDN;
- il rilascio del certificato veterinario presuppone, su responsabilità del veterinario stesso, la piena conformità del capo alle normative vigenti.

OVI-CAPRINI:

- l'animale deve essere in regola per quanto concerne gli obblighi di iscrizione alla specifica anagrafe zootecnica;
- per il riconoscimento della valutazione prevista per i capi iscritti al LG, deve essere prodotta a cura dell'interessato la certificazione relativa rilasciata dall'Ente Selezionatore di appartenenza;
- per ovini e caprini meticci l'indennizzo è pari al valore per la medesima fascia di età riferito ai capi non iscritti a LG;
- il rilascio del certificato veterinario presuppone, su responsabilità del veterinario stesso, la piena conformità del capo alle normative vigenti.

EQUIDI:

- l'animale deve essere in regola per quanto concerne gli obblighi di iscrizione alla specifica anagrafe zootecnica (microchip e passaporto; se il microchip non si ritrova, deve comunque essere esibito il passaporto); i soggetti che, in base alla normativa vigente, possono anche essere privi di microchip, debbono comunque risultare iscritti all'anagrafe equina;
- per i puledri sotto madre, non ancora identificati, l'allevatore deve documentare l'avvenuta denuncia di nascita;
- il rilascio del certificato veterinario presuppone, su responsabilità del veterinario stesso, la piena conformità del capo alle normative vigenti;
- per il riconoscimento della valutazione prevista per i capi iscritti al Libro Genealogico, deve essere prodotta a cura dell'interessato la certificazione relativa rilasciata dall'Ente Selezionatore di appartenenza.

TABELLE DI RIFERIMENTO PER LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO DIRETTO (VALORE FORFETTARIO DEI CAPI UCCISI)

Di seguito sono riportati i valori forfettari – avendo come riferimento le tabelle ISMEA – riconoscibili ai fini della quantificazione del valore dei capi appartenenti alle principali razze e categorie di

animali da reddito presenti in Piemonte, con particolare riferimento ai capi presenti nelle malghe e alpeggi nel periodo estivo (più probabilmente oggetto di predazione).

Relativamente alle specie per cui non sono disponibili voci di riferimento ISMEA o Camera di Commercio di Cuneo, sono stati utilizzati i valori di cui alla D.G.R. n° 7-1303 del 13 aprile 2015 attualizzati secondo gli incrementi riscontrati nelle tabelle ISMEA 2022 rispetto alle medesime tabelle 2015.

TIPOLOGIA DI ANIMALE PREDATO	CATEGORIA*	ISCRITTI L.G.	NON ISCRITTI L.G.
BOVINI DA LATTE, DUPLICE ATTITUDINE O METICCI	Vitello/a (0 - 3 mesi)	€ 500,00	€ 400,00
	Vitello/a (3 - 6 mesi)	€ 650,00	€ 520,00
	Vitello (6 - 12 mesi)	€ 900,00	€ 720,00
	Vitella (6 - 12 mesi)	€ 800,00	€ 640,00
	Bovina (oltre i 12 mesi)	€ 1.250,00	€ 1.000,00
	Toro (oltre 12 mesi)	€ 1.300,00	€ 1.040,00
BOVINI DI RAZZA PIEMONTESE E ALTRE RAZZE DA CARNE	Vitello/a (0 - 3 mesi)	€ 900,00	€ 720,00
	Vitello/a (3 - 6 mesi)	€ 1.150,00	€ 920,00
	Vitello (6 - 12 mesi)	€ 2.500,00	€ 2.000,00
	Vitella (6 - 12 mesi)	€ 1.700,00	€ 1.360,00
	Bovina (oltre i 12 mesi)	€ 2.200,00	€ 1.760,00
	Toro (oltre 12 mesi)	€ 2.200,00	€ 1.760,00
OVINI	Agnello/a (0 - 3 mesi)	€ 80,00	€ 65,00
	Agnello (3 - 6 mesi)	€ 110,00	€ 90,00
	Agnello (6 - 12 mesi)	€ 200,00	€ 160,00
	Agnella (3 - 7 mesi)	€ 110,00	€ 88,00
	Pecora (oltre 7 mesi)	€ 200,00	€ 160,00
	Ariete (12 - 24 mesi)	€ 225,00	€ 180,00
	Ariete (oltre 24 mesi)	€ 175,00	€ 140,00
CAPRINI	Capretto/a 0 – 3 mesi	€ 80,00	€ 65,00
	Capretto 3 – 12 mesi	€ 400,00	€ 320,00
	Capretta (3-7 mesi)	€ 280,00	€ 224,00
	Capra (oltre 7 mesi)	€ 450,00	€ 360,00
	Becco (12-24 mesi)	€ 600,00	€ 480,00
	Becco (oltre 24 mesi)	€ 450,00	€ 360,00
EQUINI	Puledri/e (0-6mesi)	€ 600,00	€ 500,00
	Puledri/e (6-12 mesi)	€ 1.500,00	€ 800,00
	Puledri/e (12 - 24 mesi)	€ 1.800,00	€ 1.000,00
	Puledri/e (24 - 36 mesi)	€ 2.500,00	€ 1.300,00
	Cavalla 3 – 10 anni	€ 3.300,00	€ 1.800,00
	Cavallo 3 – 10 anni	€ 7.000,00	€ 2.000,00
	Cavalla oltre 10 anni	€ 2.650,00	€ 1.450,00
ASINI	Cavallo oltre 10 anni	€ 5.600,00	€ 1.600,00
	Puledro/a (0-12 mesi)	€ 500,00	€ 250,00
	Puledro/a (12 - 24 mesi)	€ 700,00	€ 450,00
CERVI	Asino/a (oltre 24 mesi)	€ 1.000,00	€ 600,00
	Maschio superiore a 12 mesi		€ 275,00
	Femmina superiore a 12 mesi		€ 165,00
DAINI	Inferiore a 12 mesi		€ 110,00
	Maschio superiore a 12 mesi		€ 165,00
	Femmina superiore a 12 mesi		€ 88,00
ALTRE SPECIE DI INTERESSE ZOOTECNICO	Inferiore a 12 mesi		€ 66,00
	SUPERIORE A 12 MESI		€ 110,00
ALTRE SPECIE DI	FINO A 12 MESI		€ 55,00

INTERESSE ZOOTECNICO		
AVICUNICOLI	QUALSIASI ETA'	€ 10,00
API	FAMIGLIA DI API (10/12 TELAI)	€ 300,00
	NUCLEO DI API (5/6 TELAI)	€ 150,00

* Si precisa che, ai fini dell'attribuzione dell'età del capo nella corretta "CATEGORIA", vige l'arrotondamento per eccesso sull'età calcolata in decimale su base mensile.